

## **Allegato "A" all' Atto Costitutivo"**

### **STATUTO**

**del Consorzio "European Gravitational Observatory" (EGO)**

**(Osservatorio Gravitazionale Europeo)**

### **PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

#### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

Il Consorzio, la cui denominazione sociale è "European Gravitational Observatory" (EGO) (Osservatorio Gravitazionale Europeo) è costituito ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del Codice Civile e ai sensi del presente Statuto.

Il Consorzio promuove attività di ricerca di base e non ha scopo di lucro.

Il Consorzio ha sede legale in Cascina (PI), Traversa H di Via Macerata, Santo Stefano a Macerata, 1-56021.

#### **Articolo 2 OGGETTO**

Oggetto del Consorzio è la promozione della ricerca nel campo della gravitazione in Europa.

In questo contesto, e in particolare, il Consorzio persegue i seguenti fini:

- assicurare la fine della costruzione dell'antenna VIRGO, il suo funzionamento, la sua manutenzione e i suoi miglioramenti, nonché il suo sfruttamento;
- assicurare il mantenimento delle infrastrutture, compreso un centro di calcolo, nonché la promozione di una cooperazione aperta in ricerca e sviluppo;
- assicurare la manutenzione del sito;
- intraprendere qualsiasi altra ricerca nel campo della gravitazione che presenti un interesse comune per i consorziati;

- promuovere la cooperazione nel campo della ricerca sperimentale e teorica delle onde gravitazionali in Europa;
- promuovere i contatti tra gli scienziati e gli ingegneri, la diffusione dell'informazione e la formazione avanzata di giovani ricercatori.

### **Articolo 3 DURATA**

Il Consorzio è stato istituito per un periodo di 10 ed è stato rinnovato per due periodi di 5 anni ciascuno; potrà essere prorogato ulteriormente per periodi successivi di 5 anni con il consenso unanime dei Consorziati.

### **Articolo 4 OBBLIGHI DEI CONSORZIATI**

1. I Consorziati si obbligano al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli organi consortili.
2. I Consorziati mettono a disposizione del Consorzio le conoscenze tecniche e scientifiche, le capacità professionali e tutti i mezzi, inclusi quelli finanziari, necessari al conseguimento ottimale degli scopi consortili, conformemente ai programmi scientifici e finanziari a medio termine.

### **Articolo 5 NUOVE ADESIONI**

Nuovi Membri possono essere ammessi al Consorzio con decisione unanime del Consiglio.

### **Articolo 6 CONTRIBUTI INIZIALI**

1. L'INFN mette gratuitamente a disposizione del Consorzio il sito di Cascina come da allegata mappa (Allegato I).
2. Il sito, i fabbricati e le apparecchiature rimangono di proprietà del Consorziato che ne è proprietario e sono da costui concessi in comodato d'uso gratuito al Consorzio. I termini per l'utilizzo (Comodato d'uso gratuito) sono definiti da un accordo specifico tra il Membro Consorziato ed il Consorzio.

**Articolo 7**  
**FONDO CONSORTILE**

1. Il fondo consortile è costituito dai versamenti dei Consorziati. La quota individuale è fissata in cinquantamila Euro (1 50.000 Euro).
2. La quota individuale può essere modificata con decisione unanime del Consiglio.

**Articolo 8**  
**CONTRIBUTI ANNUALI**

1. Fino a quando il CNRS e l'INFN rimangono gli unici Membri del Consorzio, essi contribuiscono annualmente ai costi di funzionamento (sia alle spese in conto capitale che alle spese di gestione) nella seguente proporzione:
  - cinquanta per cento (50 %) per il CNRS;
  - cinquanta per cento (50 %) per l'INFN.
2. Nel caso in cui nuovi membri siano ammessi al Consorzio, il Consiglio determinerà una nuova ripartizione dei contributi annuali.
3. Il Consorzio può inoltre avvalersi di altri contributi da parte di enti pubblici e privati per il sostegno finanziario delle attività di cui all'Art. 2 del presente Statuto.

**Articolo 9**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. Le attività del Consorzio sono organizzate sulla base di programmi scientifici e di previsioni finanziarie a medio e lungo termine.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre.

**Articolo 10**  
**LIBRI CONSORTILI**

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla Legge, il Consorzio tiene:

- il libro dei consorziati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

**Articolo 11**  
**ACCORDI CON ALTRI UTILIZZATORI**

1. Le attività del Consorzio sono aperte ad altri utilizzatori, cioè ad organizzazioni e gruppi di ricerca che, pur non partecipando al Consorzio, desiderano tuttavia fare uso delle sue installazioni a lungo termine.
2. Il Consorzio stipula con i soggetti suddetti accordi specifici.
3. Il Consorzio può anche stipulare accordi di cooperazione scientifica e tecnica con altri soggetti aventi interesse nel campo delle onde gravitazionali.

## **PARTE II: ORGANIZZAZIONE**

### **Articolo 12 ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi del Consorzio:

1. Il Consiglio e il suo Presidente,
2. Il Direttore,
3. Il Collegio sindacale.

### **Articolo 13 IL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio è l'Assemblea dei Consorziati ed è composto dai rappresentanti di tutti Consorziati.
2. Nel Consiglio, ogni Consorziato nomina una delegazione composta al massimo da tre consiglieri.
3. I consiglieri possono essere accompagnati da consulenti in conformità con il regolamento di procedura del Consiglio.
4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno. Le sedute non sono pubbliche.
5. Salvo decisione contraria del Consiglio, il Direttore e i Presidenti dei Comitati costituiti dal Consiglio partecipano alle sedute del Consiglio con capacità consultiva.
6. Il Consiglio elegge a maggioranza qualificata un Presidente e un Vice-presidente per un periodo di due anni, scelti da delegazioni differenti. Il mandato può essere rinnovato per un ulteriore termine di due anni.
7. Per maggioranza qualificata si intende quella corrispondente al 90 % della totalità dei contributi dei consorziati al bilancio annuale del Consorzio, ai sensi dell'Art. 8.
8. Ogni Consorziato dispone di un voto in proporzione al suo contributo, come definito all' Art. 8. Il voto del Consorziato è espresso dal consigliere che a tal fine è designato.
9. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma o fax o e-mail con accusa di ricevuta che dovranno pervenire al domicilio dei consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di particolare urgenza, il preavviso potrà essere ridotto a tre giorni. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno due consiglieri in rappresentanza di ogni Consorziato.

10. Il Consiglio si intende regolarmente convocato e può validamente deliberare, anche In assenza di regolare convocazione, quando sia presente la totalità dei consiglieri.
11. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, il quale nomina un segretario.
12. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

#### **Articolo 14**

#### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio definisce la politica del Consorzio, nomina il Direttore, ne determina il mandato e gli impartisce le opportune direttive.
2. In particolare il Consiglio decide:
  - a. l'ammissione di nuovi consorziati;
  - b. le modifiche dello Statuto;
  - c. il programma scientifico a medio termine;
  - d. gli accordi a breve e medio termine con la collaborazione VIRGO;
  - e. gli accordi con gli altri utilizzatori ai sensi dell'Art II;
  - f. la politica riguardante la proprietà intellettuale, le pubblicazioni scientifiche e tecniche e le comunicazioni;
  - g. la nomina e il mandato del Direttore e le sue condizioni contrattuali;
  - h. la costituzione e il mandato del Comitato Consultivo Scientifico e Tecnico, del Comitato Consultivo Amministrativo Finanziario e di qualsiasi altro comitato "ad hoc";
  - i. la nomina del Presidente di ogni comitato;
  - j. l'approvazione del bilancio di previsione e delle previsioni finanziarie a medio termine, ivi inclusa la pianificazione del personale;
  - k. l'approvazione del bilancio consuntivo e la "liberatoria" al Direttore;
  - l. il regolamento di procedura del Consiglio;
  - m. il regolamento finanziario e le procedure per gli acquisti;
  - n. il regolamento di procedura e il mandato del Collegio sindacale;

- o. il regolamento del personale;
  - p. ogni altra questione relativa alle attività del Consorzio.
3. Il Consiglio decide all'unanimità per quanto riguarda i punti a) et b) del precedente paragrafo 2, e a maggioranza qualificata (di cui all'Art. 13.5) per gli altri punti.

## **Articolo 15 IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente cura le relazioni del Consorzio con le pubbliche autorità, con i Consorziati e con i terzi, compresa la comunità scientifica, salvo diversa decisione del Consiglio.
2. Il Presidente:
  - presiede il Consiglio e, in particolare, ne convoca le sedute, cura l'ordine del giorno e la redazione del verbale delle sedute;
  - vigila sulla corretta esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio.
3. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

## **Articolo 16 IL DIRETTORE**

1. Il Direttore è il rappresentante legale e il responsabile esecutivo del Consorzio e a lui spetta la firma sociale. Egli può essere assistito da uno o più Vice-Direttori. Per singoli atti o categorie, il Consiglio può autorizzare il Direttore a conferire procura ai Vice-Direttori.
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio per un periodo massimo di cinque anni; egli è scelto tra persone aventi capacità manageriale ed esperienza scientifica nelle questioni di pertinenza del Consorzio.
3. Il Direttore cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio. Partecipa alle sedute del Consiglio con capacità consultiva. Dirige e coordina tutte le attività del Consorzio, in conformità alle decisioni del Consiglio ed è responsabile verso quest'ultimo.
4. Il Direttore sottopone al Consiglio:
  - a. il rapporto annuale sulle attività del Consorzio;
  - b. il bilancio consuntivo annuale;
  - c. il bilancio preventivo ed il relativo piano del personale, in conformità al regolamento finanziario;

- d. un programma scientifico, il piano finanziario e la pianificazione del personale a medio termine.

#### **Articolo 17**

#### **IL COMITATO CONSULTIVO SCIENTIFICO E TECNICO**

1. Il Consiglio istituisce un Comitato Consultivo Scientifico e Tecnico (ST AC), composto da un numero massimo di dieci personalità.
2. Il Consiglio nomina il Presidente dello STAC.
3. I Membri del Consiglio possono assistere alle sedute dello ST AC come osservatori.
4. Lo STAC sottopone al Consiglio le sue raccomandazioni sulle attività scientifiche e tecniche svolte dal Consorzio.

#### **Articolo 18**

#### **IL COMITATO CONSULTIVO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

1. Il Consiglio istituisce un Comitato Consultivo Amministrativo e Finanziario (AFC), composto da due esperti provenienti dalle amministrazioni centrali dei Soci Fondatori.
2. Il Consiglio nomina il Presidente dell'AFC.
3. Il Presidente del Consiglio può assistere alle sedute del Comitato Consultivo come osservatore.
4. L'AFC esamina i documenti finanziari del Consorzio, fornisce linee guida e sottopone al Consiglio le proprie raccomandazioni sulle questioni inerenti i documenti di amministrazione, contabilità e bilancio.

#### **Articolo 19**

#### **IL COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti in conformità agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.
2. I sindaci sono nominati dal Consiglio e durano in carica per tre anni.
3. In caso di dimissioni, o se per qualsiasi altra ragione un sindaco non può più esercitare le sue funzioni, egli è sostituito dal supplente più anziano fino alla fine del suo mandato.

4. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono risultare da verbale, sottoscritto dagli intervenuti, che deve essere trascritto nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

## **Articolo 20**

### **PERSONALE**

1. Al fine di conseguire al meglio i fini istituzionali del Consorzio, il personale del Consorzio è composto da ingegneri, da tecnici e da personale amministrativo, nonché da un numero limitato di ricercatori.
2. I ricercatori sono assunti per un periodo massimo di cinque anni. Il restante personale è assunto con contratti di durata non superiore alla durata del Consorzio.
3. Il personale del Consorzio è assunto direttamente dal Consorzio, oppure comandato/ distaccato presso il Consorzio dalle rispettive Istituzioni di appartenenza.

## **PARTE III: RECESSO, ESCLUSIONE, SCIoglimento, MODIFICHE**

### **Articolo 21 RECESSO**

I Consorziati possono recedere dal Consorzio alla fine di ogni periodo definito nell' Art. 3, con un preavviso di due anni. Il preavviso deve essere comunicato ufficialmente al Consorzio per iscritto.

### **Articolo 22 ESCLUSIONE DAL CONSORZIO**

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dal Consiglio in caso di grave e reiterata inosservanza delle disposizioni dello Statuto. Questa decisione è presa all'unanimità dei Consorziati, il Consorziato in questione non prende parte al voto.

### **Articolo 23 CONSEGUENZE DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE**

In caso di recesso o di esclusione di un Consorziato, quest'ultimo resta responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio e verso i terzi che risultino pendenti al momento del recesso o dell'esclusione. Egli è tenuto a partecipare al risarcimento di eventuali danni a carico del Consorzio per decisioni e fatti anteriori al recesso o all'esclusione, nonché ai costi di smantellamento delle installazioni del Consorzio.

### **Articolo 24 CAUSE DI SCIoglimento**

1. Cause di scioglimento del Consorzio sono le seguenti:
  - a. decorrenza dei termini;
  - b. conseguimento dell'oggetto del Consorzio oppure impossibilità di conseguirlo;
  - c. volontà unanime dei Consorziati;
  - d. forza maggiore.

**Articolo 25**  
**LIQUIDAZIONE DEI BENI**

1. In caso di scioglimento del Consorzio, nonché nel caso in cui i Consorziati rinuncino a prorogare il Consorzio oltre la scadenza, il Consorzio rimane obbligato nei confronti dei terzi riguardo a tutte le obbligazioni e gli oneri che eventualmente risultassero pendenti al momento dello scioglimento o della scadenza.
2. Nei casi summenzionati, i Consorziati definiranno per iscritto le condizioni ed i costi per lo smantellamento di tutte le installazioni utilizzate dal Consorzio.
3. Essi liquideranno il patrimonio del Consorzio, i debiti ed i compensi in caso di perdite, in proporzione alloro contributo finanziario totale.

**Articolo 26**  
**MODIFICHE DELLO STATUTO**

Le modifiche dello Statuto sono decise dal Consiglio all'unanimità.

**Articolo 27**  
**CONTROVERSIE**

1. I Consorziati si impegnano a risolvere amichevolmente le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto.
2. Le controversie che non possono essere risolte amichevolmente e che dovessero sorgere tra i consorziati saranno risolte nel foro dell'imputato.

**Articolo 28**  
**LEGGE APPLICABILE**

Per tutti i punti che non sono regolati dal presente Statuto, si applicano il "Codice Civile" (il Codice Civile italiano) e tutte le altre disposizioni di legge italiane.

**Articolo 29**  
**LINGUA**

Il presente statuto è redatto in italiano, francese ed inglese. Tuttavia, la versione italiana prevarrà sulle altre in caso di divergenza di interpretazione.

**Articolo 30**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sottoscrizione ufficiale dell'Atto Costitutivo.